

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENATO ACCADEMICO	11.10.1982; 22.4.1997; 20.11.2000;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.11.1996; 29.4.1997; 30.11.2000; 19.07.2006;
DECRETO RETTORALE	145 AG dd. 15.10.1980; 273 AG dd. 18.10.1982; 1300 AG dd. 30.12.1996; 351 AG dd. 7.4.1997; 775/AG dd. 30.11.2000; 1287/2006 dd. 2.08.2006.
UFFICIO COMPETENTE	Ripartizione Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 2 agosto 2006

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina di tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto, vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.

Il decreto rettorale fissa la data, la sede delle elezioni e l'orario di apertura e chiusura del seggio, nonché la convocazione dell'Assemblea degli elettori.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo.

L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato dell'Università degli Studi di Trieste, compreso il personale in periodo di prova.

Ha titolo all'elettorato passivo tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Trieste, con l'esclusione del personale in periodo di prova, nonché del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale.

Art. 3 Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata da tre membri che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un membro supplente.

La Commissione Elettorale predetta nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale.

L'Assemblea degli aventi diritto formalizza, secondo ordine alfabetico, l'elenco delle candidature presentate secondo le modalità di cui all'art. 4.

Delle operazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da trasmettersi immediatamente al Rettore.

Art. 4 Candidature.

Le candidature devono essere presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo con lettera sottoscritta indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, sulla base di un apposito facsimile, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data in cui è stata fissata con decreto rettorale l'Assemblea degli elettori. La presentazione delle candidature deve essere corredata dalle firme di almeno un'aliquota del 3% del personale tecnico-amministrativo corrispondente all'elettorato attivo.

Il rispetto del termine è comprovato dalla registrazione di protocollo.

Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla competente Ripartizione Affari Generali che provvederà al successivo inoltro delle candidature valide all'Assemblea degli elettori di cui all'art. 3.

Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 5 Lista degli elettori.

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso la Ripartizione Affari Generali e presso la Commissione Elettorale.

La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 6 Espressione del voto.

Nel locale in cui avranno svolgimento le operazioni di voto sarà affisso un manifesto con l'elenco dei candidati.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo candidato. Qualora risulti indicata sulla scheda elettorale più di una preferenza il voto è nullo.

Il voto è segreto.

Art. 7 Validità delle elezioni.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.

Un turno elettorale straordinario è indetto nel caso in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.

L'esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 8 Verbale delle operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto un apposito verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 9 Risultato delle elezioni.

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti si dovrà assegnare la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio.

A parità di anzianità di servizio la precedenza spetta al più anziano di età.

Art. 10 Conclusione delle operazioni elettorali.

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione Elettorale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

Art. 11 Insediamento dei neo eletti.

L'insediamento dei neo eletti nel Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione deve avvenire contemporaneamente a quello dei nuovi rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori in base all'esito delle relative elezioni.

Art. 12 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 13 Durata del mandato.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 14 Incompatibilità.

Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo transitorio, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Senato Accademico.